

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5705

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARSILO, RAMPELLI**

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia

*Presentata il 21 dicembre 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge di istituire un regime IVA agevolato (aliquota ridotta del 4 per cento) su pannolini, biberon, tettarelle (attualmente soggetti all'aliquota ordinaria del 20 per cento), latte in polvere (attualmente soggetto all'aliquota del 10 per cento) e liquido per neonati.

Sappiamo bene tutti che i prodotti per la prima infanzia costituiscono un costo elevato per il bilancio familiare, e una norma che agevoli le famiglie nel sostenere

tali costi è soprattutto una norma dettata dal buon senso.

Del resto, molti Paesi europei, nell'ambito delle politiche per la famiglia, adottano misure di sostegno sul piano assistenziale (ad esempio, gli assegni familiari), accompagnate da forme di compensazione sul piano fiscale (*splitting*, detrazioni, riduzioni o esenzioni).

La seguente tabella dimostra come l'Italia sia il Paese con l'imposizione IVA più elevata.

Prodotti/Paesi	Italia	Spagna	Regno Unito	Svizzera	Germania	Francia	Belgio
pannolini	20%	16%	Esenzione	17,5%	16%	20,6%	6%
latte	10%	4%	Esenzione	6,0%	7%	5,5%	6%
omogeneizzati	10%	7%	Esenzione	6,0%	7%	5,5%	6%

Per tale ragione si ritiene che il consenso alla proposta di legge in esame non

possa che essere amplissimo e se ne auspica pertanto una rapida approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia ».

## ART. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

